

**REGIONE LOMBARDIA** - Sede Territoriale di Sondrio - Struttura Sviluppo del Territorio -  
Via Del Gesù n. 17 - 23100 Sondrio

**ATTO DI OPPOSIZIONE** dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio nella persona del suo presidente "pro-tempore" Eugenio Tarabini, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 sulle acque e sugli impianti elettrici

**c o n t r o**

il rilascio della concessione di derivazioni d'acqua dai torrenti Largone e Valle Acquanera in territorio del comune di Lanzada per la produzione di energia elettrica richiesto con domande concorrenti ed incompatibili dalla Società White Energy in data 15 marzo 2000 e dalla signora Nolo Orsolina in data 20 dicembre 2000 e con successivo trasferimento di titolarità al sig. Bertini Christian.

- La domanda di concessione presentata dalla Società White Energy in data 15.03.2000, corredata da progetto a firma del dott. Ing. D. Carugo e dalla relazione geologica a firma del dott. G. Conforto e D. Grossi, chiede di prelevare una portata media di 64 l/s, massima 204 l/s, per produrre la potenza media nominale di 185 kW. L'opera di presa è ubicata a quota 1749,05 m., la centrale a quota 1500 s.l.m. ed il tracciato delle condotte si sviluppa in sponda idrografica destra per una lunghezza complessiva di 1320 metri.
- La domanda di concessione presentata dalla signora Nolo Orsolina, corredata da progetto a firma dell'ing. D. Da Prada e relazione geologica a firma del dott. T. Da Prada prevede di derivare una portata media di 106 l/s, portata massima 500 l/s per produrre una potenza nominale media kW 302,41. L'opera di presa è ubicata a quota 1792 m., la centrale è posta a quota 1501 m. ed il tracciato delle condotte si sviluppa in sponda idrografica destra per una lunghezza complessiva di 1106 metri.

Le due domande concorrenti ed incompatibili presentano soluzioni progettuali, sostanzialmente analoghe, si differenziano per la dimensione del bacino sotteso (4,4 kmq per la domanda presentata dalla Società White Energy; 5 kmq per l'impianto richiesto da Nolo Orsolina) e soprattutto nel dimensionamento della portata media e massima derivabile e conseguentemente nella potenza nominale media: dai 185 kW dell'impianto della Società White Energy ai 302,41 kW indicati nella domanda presentata dalla signora Nolo Orsolina.

Le due domande presentano valori alquanto discordi della portata media annua e della distribuzione mensile dei deflussi naturali che non trovano adeguata giustificazione nella modesta differenza dell'ampiezza del bacino sotteso (0,6 kmq) considerato che la quota dell'opera di presa si differenzia per soli 2,05 m.

Alle sommarie determinazioni delle portate naturali conseguono altrettanto approssimative sommarie valutazioni delle portate disponibili calcolate con semplice sottrazione del D.M.V. senza tenere in considerazione che la distribuzione mensile delle portate presenta in non pochi mesi valori incompatibili con la razionale gestione degli impianti.

Per quanto concerne la concessione richiesta dalla Società White Energy l'istogramma delle portate medie naturali mensili evidenzia che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo la portata naturale è inferiore al D.M.V. e nei mesi di aprile e dicembre la supera rispettivamente di soli 7 e 6 l/s.

Non dissimile, sebbene la portata media annua naturale è superiore di circa un terzo, è la situazione relativa all'impianto prospettato nel progetto allegato alla domanda della signora Nolo Orsolina: nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre è previsto un prelievo di 10, 1, 13 e 16 l/s, ovvero di una quantità d'acqua insufficiente ed inadeguata al funzionamento dell'impianto.

La dubbia validità delle analisi idrologiche, l'irrazionale determinazione delle portate medie derivabili, l'utilizzo circoscritto a soli 6-7 mesi dell'anno, le modeste dimensioni del bacino sotteso evidenziano un approccio sostanzialmente speculativo nell'utilizzo dell'acqua in un contesto contraddistinto da uno sfruttamento esasperato della risorsa idrica.

Anche sotto il profilo geologico si rilevano non poche criticità: rischio di erosione spondale in prossimità del dissabbiatore, fenomeni erosivi e franosi lungo il tracciato della condotta tali da "comportare un onere di spesa particolarmente elevato" e proporre l'opportunità di "modificare il tracciato" (relazione geologica - Studio di consulenza geologica GEO 3).

Per quanto illustrato le due domande concorrenti ed incompatibili sono contrarie al buon regime delle acque ed agli altri interessi generali indicati dal T.U., ripresi e delineati dalla legge 18 marzo 1989 n. 183 art. 19 "l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale nonché la polizia delle acque"; dalla legge 5 gennaio 1994 n. 37 che all'art. 5 "subordina il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto del preminente buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati"; dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36 che all'art. 1 prescrive che "gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici".

Le due domande esaminate sono inoltre difformi dagli indirizzi per la politica energetica della regione (d.c.r. n. 674 del 3 dicembre 2002) che nel capitolo riservato ai criteri e modalità per la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ricordando l'elevato grado di sfruttamento presente in Lombardia, sottolinea la necessità di contemperare la realizzazione di nuovi impianti con le esigenze di tutela della naturalità dei corsi d'acqua riservando una particolare attenzione ai cosiddetti "piccoli salti".

Le richieste di concessione sono altresì contrarie ai criteri di regolazione delle portate in alveo approvate con deliberazione n. 7/2002 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po che introduce la necessità di preservare il regime delle acque in relazione non solo degli aspetti ecosistemici ma anche di tutela della fruizione turistico-sociale.

Considerato inoltre che gli impianti ricadono nel perimetro dell'istituendo parco regionale Bernina, Disgrazia, Val Masino e Val Codera ai sensi della legge regionale 86/83 e che le acque del bacino del torrente Lanterna e suoi affluenti sono già sfruttate per la produzione di energia al punto che il corso d'acqua oggetto di richiesta di derivazione è l'unico con regime parzialmente naturale (il sottobacino del torrente Prabello è captato dall'ENEL), la Provincia di Sondrio per le motivazioni esposte,

### **SI OPPONE**

alle richieste concorrenti ed incompatibili, presentate dalla Società White Energy e dalla signora Nolo Orsolina, di derivare le acque dai torrenti Largone e Valle Acquanera per la produzione di energia elettrica.

Sondrio, 12 giugno 2003

**IL PRESIDENTE**  
Eugenio Tarabini